



CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

IMPOSTA UNICA COMUNALE

I. U. C. – 2019-

PREFAZIONE

- ALLEGATO A- REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE **-I.M.U-**
- ALLEGATO B- REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE **-T.A.S.I.-**
- ALLEGATO C- REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE **-TA.RI.-**

Allegato alla Proposta di Deliberazione Di Consiglio Comunale nr. 25/2019

Il presente regolamento è stato redatto in conformità alla Legge di bilancio nr. 145 del 30.12.2018.

- DISCIPLINA GENERALE - IUC -(Imposta unica comunale)

INDICE

- Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 - COMPONENTI DEL TRIBUTO
- Art. 3- DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELLA "IUC"
- Art. 4- DICHIARAZIONI
- Art. 5- MODALITA' DI VERSAMENTO
- Art. 6 - SCADENZE DI VERSAMENTI
- Art. 7 - COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE
- Art. 8 - RISCOSSIONE
- Art. 9 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
- Art. 10- ACCERTAMENTO-SANZIONI ED INTERESSI
- Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Disciplina generale "IUC" (Imposta Unica Comunale)

Per effetto delle Legge di Stabilità 27.12.2015 n. 205 (legge di stabilità 2018) in linea generale rimangono invariate le disposizioni di cui alla Legge n. 147/2013, legge di stabilità 2014, ad eccezione delle modifiche apportate in particolare al tributo IMU e al tributo TASI che si ritrovano nello specifico descritte nei regolamenti allegati.

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, IUC adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nel Comune di Terracina, in attuazione della Legge di stabilità 27.12.2014 n.147 aggiornato alle modifiche apportate dalla Legge 23.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016)

Art. 2

COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. Il **tributo IUC** è composto da:
 - a. **l'Imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze.
 - b. di una componente riferita ai servizi, che si articola:
 - nel **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune
 - nel **Tributo sui rifiuti (TARI)**, a carico dell'utilizzatore destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

Art. 3

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

Entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale determina:

- a) le aliquote e detrazioni IMU;
- b) le aliquote e detrazioni della TASI: in conformità con i servizi e i costi individuati.
- c) le tariffe della TARI: in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

Art. 4

DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree

assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. (comma 684 Legge 147/2013 e ss.mm.ii);

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata **entro il 30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. (comma 685 Legge 147/2013 e ss.mm.ii.);
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla **TASI** si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. (comma 687 legge 147/2013);
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla **TARI**, in sede di prima applicazione, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES, (comma 686 legge 147/2013 e ss.mm.ii.)

Art. 5 MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento della IUC è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cosiddetto "modello F24") nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

Art. 6 SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Le scadenze dei pagamenti dell'IMU sono quelle fissate per legge: **16 giugno per l'acconto e 16 dicembre per il saldo**.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e ss.mm.ii. (confermato anche per il 2016) e del comma 1 lettera b) dell'art.1 del D.L.n.16/2014, convertito il Legge del 02.maggio 2014 n. 68), il pagamento della TASI e della TARI è stabilito in norma in almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato:
 - Il versamento della **TASI** è fissato in **numero di 2 rate**, con scadenza **16 giugno e 16 dicembre**.
 - Il versamento della **TARI** è fissato in **numero di 3 rate**, con scadenza **30 luglio – 30 settembre - 30 dicembre**;
3. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Art. 7 COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE

1. Il calcolo delle componenti tributarie IMU e TASI avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati.
2. Per la TARI la liquidazione del tributo avviene d'ufficio ad opera del Comune sulla base degli elementi dichiarati o accertati.

Art. 8
RISCOSSIONE

La IUC è applicata e riscossa dal Comune.

Art. 9
FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività;
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 10
ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.;
2. In caso di **omesso, insufficiente o tardivo versamento della IUC** alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione **del 30%** dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97;
3. In caso di **omessa** presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal **100%** al **200%** del tributo non versato, con un minimo di € 51,00;
4. In caso di **infedele dichiarazione**, si applica la sanzione dal **50%** al **100%** del tributo non versato, con un minimo di € 51,00;
5. In caso di **mancata, incompleta o infedele risposta** all'invio di eventuale questionario di accertamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro **100 a euro 500**;
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi **3 e 4 sono ridotte ad 1/3 (un terzo)** se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi;
7. Sulle somme dovute a titolo di **IUC** si applicano gli interessi nella misura prevista dall'art. 1 commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo;
8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 11
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione della IUC sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.